



LARIO RETI HOLDING
la tua acqua, la nostra passione

Lario Reti Holding S.p.A.



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015

Casella Postale n. 318 Lecco Centro – 23900 Lecco
Capitale Sociale € 42.810.322 interamente versato
Codice Fiscale – Partita I.V.A. e Registro Imprese C.C.I.A.A. di Lecco n° 03119540130 – REA LC-307531
Sito web: www.larioreti.it – E-mail: info@larioreti.it – Pec: segreteria@larioretepec.it – Fax: 0341.469870

V05_010923

RISPOSTE AI QUESITI

24.10.2024

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DI LARIO RETI HOLDING S.P.A.:
RCT/O (Lotto 1) RCA (Lotto 2) RC PATRIMONIALE (Lotto 3) TUTELA LEGALE (Lotto 4) INFORTUNI (Lotto 5)
KASKO (Lotto 6)**

ID SINTEL: 190204191

FAQ 1 –Tutti i lotti - Quesito	RISPOSTA:
<p>1. La Vs. disponibilità, certi che non vi sia alcun interesse, né tantomeno la volontà, da parte della Stazione Appaltante (Ente Contraente se diverso) di esporre l'Appaltatore ("Assicuratore Aggiudicatario dell'appalto") ad eventuali violazioni di legge o regolamenti, tra cui quelle in materia di sanzioni internazionali, a prevedere in caso di aggiudicazione l'inserimento nei rispettivi Capitolati di Polizza della Clausola di seguito riportata:</p> <p>ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.</p> <p>Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima.</p>	<p>"spett.le Compagnia</p> <p>In merito a quanto da voi richiesto, siamo a specificarvi che nei capitolati è riportata la seguente clausola:</p> <p>- Sanction Clause/ OFAC</p> <p>Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.</p> <p>La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.</p> <p>Tuttavia, acconsentiamo alla sostituzione con la clausola da voi proposta.</p>

Sede legale: | Lecco – via Fiandra, 13 – 23900

Riferimenti telefonici: | Centralino: 0341.359.111

| Servizio Clienti: 800.085.588

| Pronto Intervento: 800.894.081

FAQ 2 –Lotto Rc Patrimoniale e Lotto Tutela Legale (D&O non in gara) - Quesito	RISPOSTA:
<p>La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all'inserimento nei Capitolati RC PATRIMONIALE, TUTELA LEGALE e D&O della seguente appendice: APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE Le parti convengono che la presente polizza sia modificata come segue: Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura garantita dalla polizza per qualsiasi pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti in un'Area Specifica; ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un'Area Specifica da una persona fisica al di fuori di un'Area Specifica per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o perseguiti in un'Area Specifica, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista dalla presente polizza. Ai fini della presente appendice, per 'Area Specifica? si intende: (a) la Repubblica di Bielorussia e/o (b) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite). Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il contenuto della presente appendice, salva in ogni caso l'applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni. Se una qualsiasi disposizione di questa appendice è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa appendice, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa appendice non saranno influenzate. Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni rimangono invariati.</p>	<p>- Precisando che il capitolato Rc patrimoniale riporta, oltre alla clausola OFAC, nell'estensione territoriale quanto segue: riportano la seguente esclusione</p> <p>“L'assicurazione vale per i Sinistri derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, dello Stato Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.</p> <p>a) Nonostante quanto sopra, viene concordato che l'assicurazione è valida anche nei confronti di Dipendenti consolari e ambasciatoriali, con la sola esclusione di quelli presenti in USA e Canada, purché debitamente indicati nella Scheda di Copertura, mentre prestano servizio anche in paesi diversi da quelli sopra citati, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali determinate ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare o ambasciatoriale.”</p> <p>Inoltre nelle esclusioni di capitolato è presente: “direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse. Atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;”</p> <p>Il Capitolato Tutela Legale, oltre alla clausola OFAC, riporta nei rischi esclusi:</p> <p>a) “L'assicurazione non obbliga la Società quando la controversia: sorge in relazione ad eventi conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti</p>



	<p>popolari, terrorismo, atti di vandalismo da chiunque provocati;</p> <p>Riterremo pertanto di fatto già esclusa la fattispecie e tuttavia, acconsentiamo alla sostituzione con la clausola da voi proposta.</p>
FAQ. 3 – Tutti i lotti	RISPOSTA:
Chiediamo, se l'Ente ha rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all'interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa.	Nessun interesse commerciale.
FAQ. 4 – Lotto Infortuni	RISPOSTA:
Per il Lotto INFORTUNI, chiediamo inoltre: A. Se al momento sono previsti, durante il periodo oggetto di affidamento, viaggi/trasferte di lavoro o comunque organizzate dalla contraente in Russia, Bielorussia o Ucraina che comprendano la partecipazione di persone assicurate; B. Solo se il Contraente è un Comune o un'Università, sempre per lotto Infortuni chiediamo: Conferma che l'Ente non ha in corso gemellaggi con Enti e/o Istituzioni appartenenti alla Federazione Russa e/o alla Repubblica di Bielorussia. Nel caso invece l'Ente ne avesse, vi chiediamo di fornire dettagli al riguardo.	Nessun viaggio in programma e nessun gemellaggio.
FAQ. 5 – Lotto Kasko	RISPOSTA:
Per il lotto KASKO siamo a richiedere: ? se ci sono differenze di rilievo presenti tra le condizioni in scadenza e quelle ora proposte con riguardo alle garanzie prestate, al limite di indennizzo per veicolo, allo scoperto/franchigia per sinistro? Chilometri registrati ?a consuntivo? in ciascuna delle annualità a cui è riferita la statistica sinistri pubblicata ed in ogni caso almeno per le ultime tre annualità come da schema di seguito riportato: o Consuntivo Anno 2022: Km ?????.?..?; o Consuntivo Anno 2021: Km ?????.??.?; o Consuntivo Anno 2020: Km ?????.??.?; o Consuntivo Anno 2019: Km ????.??.??.?; o Consuntivo Anno 2018: Km ????.??.??.?;	<p>Trattasi di wording Marsh aggiornato rispetto alla polizza attualmente in corso. Verrà trasmessa copia della attuale polizza a chi ne farà richiesta.</p> <p>Consuntivo KM in base ai dati comunicati negli anni pregressi in sede di regolazione premio:</p> <p>periodo 31.12.22- 31.12.23 16.080,80 KM; periodo 31.12.21- 31.12.22 Km 8.708,67; periodo 31.12.20- 31.12.21 Km 10.325,00; periodo 31.12.19- 31.12.20 KM 10.834,14.</p>



FAQ. 6 – Lotto Rc Generale	RISPOSTA:
<p>La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all'inserimento sul capitolato della clausola sotto-riportata. Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE CYBER , ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima</p> <p>a) Esclusione Cyber</p> <p>Si intendono esclusi da tutte le Sezioni i danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento per Cyber Liability.</p> <p>Per Cyber Liability si intende:</p> <p>(i) il mancato funzionamento di hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire che un Attacco a sistema informatico o un Computer virus danneggi, distrugga, corrompa, sovraccarichi, aggiri o comprometta la funzionalità di un sistema informatico, software e apparecchiature ausiliarie di un Terzo. Per attacco a sistema informatico: si intende qualsiasi attacco informatico non autorizzato o utilizzo non consentito, inclusi a titolo esemplificativo l'uso fraudolento di firme elettroniche, forzatura, phishing effettuato da un Terzo o da un Dipendente;</p> <p>(ii) la trasmissione di Computer virus da parte dell'Assicurato, dove per Computer Virus si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato.</p> <p>(iii) ogni effettiva o asserita violazione di legislazione, o di ciascuna previsione, legge o regolamento relativo alla protezione di dati personali e di tutela della privacy di un Terzo da parte dell'Assicurato, commessa attraverso le risorse informatiche dell'Assicurato;</p> <p>(iv) ogni violazione di doveri, errori, omissioni, dichiarazioni errate, violazione di riservatezza derivante dall'operatività dei siti internet, intranet o extranet dell'Assicurato.</p> <p>La presente esclusione non si applica in caso di morte, lesioni personali derivanti dai fatti e circostanze di cui ai punti (i) e (ii) e purché tali fatti</p>	<p>spett.le Compagnia</p> <p>In merito a quanto da voi richiesto, siamo a specificarvi quanto segue:</p> <p>a) Il capitolato prevede già l'esclusione dei rischi Cyber ed in particolare sono esclusi " materiali o non materiali di qualunque natura, qualsiasi perdita, responsabilità, danni da interruzione di esercizio, perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi Dato Informatico od ogni altro ammontare relativo al valore del Dato Informatico stesso, direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Atto Cyber, - Incidente Cyber, <p>ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio.</p> <p>Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i danni materiali o corporali involontariamente cagionati a terzi, - e, nell'ambito dell'eventuale sottolimito previsto in polizza, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi se sono conseguenti ai predetti danni materiali o corporali, derivanti da un Atto o Incidente Cyber." <p>Tuttavia, acconsentiamo alla sostituzione con la clausola da voi proposta.</p>



e circostanze accadano nel contesto dell'attività, dai servizi resi e/o dai prodotti dell'Assicurato descritti in polizza.

Lotti Rc PATRIMONIALE e TUTELA LEGALE:

b) La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all'inserimento nei Capitolati RC PATRIMONIALE e TUTELA LEGALE della seguente appendice: APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE Le parti convengono che la presente polizza sia modificata come segue: Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura garantita dalla polizza per qualsiasi pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti in un'Area Specifica; ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un'Area Specifica da una persona fisica al di fuori di un'Area Specifica per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o perseguiti in un'Area Specifica, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista dalla presente polizza. Ai fini della presente appendice, per "Area Specifica" si intende: (a) la Repubblica di Bielorussia e/o (b) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite). Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il contenuto della presente appendice, salva in ogni caso l'applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni. Se una qualsiasi disposizione di questa appendice è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di

b) Vedasi risposta FAQ. 2.



<p>questa appendice, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa appendice non saranno influenzate. Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni rimangono invariati.</p> <p>c) Chiediamo, se l'Ente ha rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all'interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa.</p>	<p>c) Vedasi risposta FAQ. 3</p>
<p>FAQ. 7 – Vari lotti</p>	<p>RISPOSTA:</p>
<p>Per il Lotto INFORTUNI, chiediamo inoltre:</p> <p>A. Se al momento sono previsti, durante il periodo oggetto di affidamento, viaggi/trasferte di lavoro o comunque organizzate dalla contraente in Russia, Bielorussia o Ucraina che comprendano la partecipazione di persone assicurate;</p> <p>B. Conferma che l'Ente non ha in corso gemellaggi con Enti e/o Istituzioni appartenenti alla Federazione Russa e/o alla Repubblica di Bielorussia. Nel caso invece l'Ente ne avesse, vi chiediamo di fornire dettagli al riguardo.</p> <p>) Per il lotto KASKO siamo a richiedere: se ci sono differenze di rilievo presenti tra le condizioni in scadenza e quelle ora proposte con riguardo alle garanzie prestate, al limite di indennizzo per veicolo, allo scoperto/franchigia per sinistro. Chilometri registrati a consuntivo in ciascuna delle annualità a cui è riferita la statistica sinistri pubblicata ed in ogni caso almeno per le ultime tre annualità come da schema di seguito riportato: o Consuntivo Anno 2022: Km; o Consuntivo Anno 2021: Km; o Consuntivo Anno 2020: Km; o Consuntivo Anno 2019: Km; o Consuntivo Anno 2018: Km</p>	<p>A. Vedasi risposta FAQ. 4</p> <p>B. Vedasi risposta FAQ. 4</p> <p>Vedasi risposta FAQ. 5</p>



) Per il lotto RC GENERALE, chiediamo La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all'inserimento sul capitolato della clausola sotto-riportata. Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE CYBER , ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima Esclusione Cyber Si intendono esclusi da tutte le Sezioni i danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento per Cyber Liability. Per Cyber Liability si intende: (i) il mancato funzionamento di hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire che un Attacco a sistema informatico o un Computer virus danneggi, distrugga, corrompa, sovraccarichi, aggiri o comprometta la funzionalità di un sistema informatico, software e apparecchiature ausiliarie di un Terzo. Per attacco a sistema informatico: si intende qualsiasi attacco informatico non autorizzato o utilizzo non consentito, inclusi a titolo esemplificativo l'uso fraudolento di firme elettroniche, forzatura, phishing effettuato da un Terzo o da un Dipendente; (ii) la trasmissione di Computer virus da parte dell'Assicurato, dove per Computer Virus si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato. (iii) ogni effettiva o asserita violazione di legislazione, o di ciascuna previsione, legge o regolamento relativo alla protezione di dati personali e di tutela della privacy di un Terzo da parte dell'Assicurato, commessa attraverso le risorse informatiche dell'Assicurato; (iv) ogni violazione di doveri, errori, omissioni, dichiarazioni errate, violazione di riservatezza derivante dall'operatività dei siti internet, intranet o extranet dell'Assicurato. La presente esclusione non si applica in caso di morte, lesioni personali derivanti dai fatti e circostanze di cui ai punti (i) e (ii) e purché tali fatti e circostanze accadano nel contesto dell'attività, dai servizi resi e/o dai prodotti dell'Assicurato descritti in polizza.

Vedasi risposta FAQ. 6



FAQ. 8 – Lotto RCT/O	RISPOSTA:
<p>Solamente per il lotto RCTO siamo cortesemente a richiedere la Vs. disponibilità a poter inserire in polizza, in caso di aggiudicazione, l'esclusione di seguito riportata, di rilevante importanza per la scrivente Compagnia:</p> <p>ESCLUSIONE DELLE SOSTANZE PERFLUOROALCHILICHE E POLIFLUOROALCHILICHE (PFAS) SOSTANZE PERFLUOROALCHILICHE E POLIFLUOROALCHILICHE (PFAS)</p> <p>La presente Polizza non si applica a qualsiasi danno - inteso come pregiudizio/lesione di un interesse giuridicamente rilevante e tutelato dall'ordinamento giuridico - causato da, derivante da o risultante direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, da PFAS o dalla presenza di PFAS in qualsiasi sostanza o prodotto. E' fatta salva in ogni caso l'applicabilità di altre clausole eventualmente presenti in Polizza (come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'esclusione dell'inquinamento) che, invece, coprano la responsabilità per qualsiasi altra perdita, costo, danno, spesa, lesione, richiesta di risarcimento o procedimento, o relative contestazioni connesse a qualsiasi titolo ai PFAS. Il termine "PFAS" comprende qualsiasi sostanza organica fluorurata che contenga uno o più atomi di carbonio su cui almeno uno dei sostituenti dell'idrogeno sia stato sostituito da un atomo di fluoro o sia una sostanza a base di per- o polifluoroalchil etere. Ai soli fini della presente Polizza, il termine "PFAS" include anche, oltre a tutte le sostanze descritte nella frase precedente (insieme all'acido coniugato di ciascuna sostanza e a qualsiasi sale, derivato, isomero o combinazione dello stesso), l'acido perfluorooottanoico ("PFOA"), acidi per- e polifluoroalchilici (e relativi sali), alogenuri per- e polifluoroalchilici, alcoli per- e polifluoroalchilici, olefine per- e polifluoroalchiliche, fluoruri sulfonilici per- e polifluoroalchilici (compresi i relativi acidi e sali), ioduri perfluoroalchilici, sostanze a base di per- e polifluoroalchil etere, fluoropolimeri, perfluoropolietteri, per- e polifluoroalcani, aromatici fluorurati a catena laterale, fosfati e fosfonati per- e polifluorurati, sulfonammidi per- e polifluorurate, uretani per- e polifluorurati e precursori chimici e prodotti di degradazione di tutte queste sostanze, compresi monomeri fluorurati, polimeri e polimeri fluorurati a catena laterale e metaboliti di tutte queste sostanze.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - La copertura assicurativa sarà quella indicata nel capitolato di gara in base alle condizioni ivi riportate.



FAQ. 9 – Tutti i lotti	RISPOSTA:
Premi e assicuratori in corso.	<p>Lotto 1 Rct/o: Premio di € 92.500, Reale Mutua.</p> <p>Lotto 2 Rca: Premio di € 70.869,00, Unipolsai</p> <p>Lotto 3 Rc Patrimoniale: premio di € 14.850,00, XL INsurance</p> <p>Lotto 4 Tutela Legale: Premio di € 11.540,58, Roland</p> <p>Lotto 5 Infortuni: Premio di € 12.040,00 , Allianz Viva</p> <p>Lotto 6 Kasko: Premio di € 4.000,99, Unipolsai</p>
FAQ. 10 – Lotto Kasko	RISPOSTA:
Conferma che il rischio Kasko sia esente da sinistri.	Si conferma che la polizza Kasko è esente da Sinistri.
FAQ. 11 – Tutti i lotti	RISPOSTA:
Chiediamo se gli importi a base d'asta indicati a pag.6 del Disciplinare siano al netto oppure al lordo delle imposte di legge.	Si conferma che i premi a base d'asta indicati nel disciplinare sono al lordo delle imposte di legge.
FAQ. 12 – Lotto RCT/O	RISPOSTA:
Chiediamo la statistica sinistri per il Lotto RCT/O	La statistica è disponibile nella documentazione di gara: LOTTO 1 RCT/O - Polizza Rct/o n. 20192369884 - in corso dal 31.12.2019 al 31.12.2024.- in corso con Reale Mutua, aggiornata al 16.10.2024.
FAQ. 13 – Lotto RCA	RISPOSTA:
Relativamente al lotto in oggetto, siamo a richiedere le seguenti informazioni: posto che sul capitolato troviamo inclusa la garanzia Kasko, la stessa non sembrerebbe compresa dall'elenco fornito e chiarito dalla legenda: potete confermare se tale garanzia deve intendersi compresa o meno	Segnaliamo che nell'elenco di gara il mezzo targato FY428DR prevede anche la garanzia kasko seppur non riportata la sigla nella legenda (Garanzia indicata per il mezzo con nome intero). In tal senso la garanzia è da intendersi compresa ed il premio specifico inerente tale mezzo dovrà essere computato nel premio annuale che verrà indicato quale offerta economica per il lotto in esame.



FAQ. 14 – Lotto RCTO	RISPOSTA:
<p>Considerato che in base all'art. 3 (Malattie professionali) e all'art. 7 (Esclusioni) lettera f), Sezione 3 del Capitolato, l'esclusione rischio amianto è limitata alla sola lavorazione e manipolazione, chiediamo di sostituire l'esclusione prevista nel Capitolato con la seguente formulazione: Art. 3 Malattie professionali La garanzia non vale: per le malattie professionali derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da amianto e da qualsiasi sostanza contenente amianto. Art. 7 Esclusioni, lettera f) L'Assicurazione non comprende i danni derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da amianto e da qualsiasi sostanza contenente amianto?</p>	<p>Si conferma attuale impostazione del capitolato in relazione alla esclusione del rischio amianto.</p>
FAQ. 15 – Lotto RCTO	RISPOSTA:
<p>In merito alla statistica sinistri:</p> <p>a. Rileviamo 46 sinistri con il medesimo importo riservato, pari ad € 1.400, nonostante le garanzie colpite da sinistro siano diverse tra loro. Ci confermate tali importi? Si tratta di riserve statistiche? b. Gli importi liquidati sono al lordo o al netto della franchigia? A quanto ammonta la franchigia attualmente in corso? c. È possibile fornire tale statistica anche in formato Excel lavorabile?</p>	<p>a. Trattasi di importi inseriti dagli assicuratori e pertanto li confermiamo in quanto statistica dagli stessi fornita.</p> <p>b. Si procede a richiedere conferma agli assicuratori che gli importi liquidati siano al lordo della franchigia. Faremo pertanto seguito con ulteriore comunicazione.</p> <p>La franchigia frontale di polizza è di € 2.000,00 per ciascun sinistro, salvo franchigie specifiche applicate su garanzie determinate. Inoltre dal 01.10.2021 la franchigia inerente la garanzia Dispersione di acque è stata ridotta da € 15.000 ad € 2.000 per sinistro per i danni da dispersione conseguenti a guasti o rotture accidentali di tubazioni e condutture.</p> <p>c. Procediamo ad inoltrare richiesta agli assicuratori e faremo seguito con successiva comunicazione</p>

Lecco, 24/10/2024

F.to Responsabile fase affidamento
Alessandra Besana

